

**Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità oggettiva – necessita di temperamenti

Descrizione

Già in vigenza dell'abrogato CGS, *“il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”* (C.U. n. 021/CFA del 19 gennaio 2015).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 14/CFA/2019-2020/C

Presidente

Cirillo

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 6, comma 2, CGS

Provvedimenti

Sez II - DECISIONE N. 0014/CFA del 25 ottobre 2019 – (PROCURATORE FEDERALE / PIACENZA CALCIO / CALC. MULAS GIULIO) n. 35/2019 – 2020
Registro Reclami